

Torino, 07/07/2023

SCADENZARIO TRIBUTARIO: LUGLIO 2023
--

Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di luglio 2023.

15 Sabato	IVA – Fatturazione differita: scade il termine per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
15 Sabato	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati: scade il termine per l’annotazione, anche cumulativa, nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.
17 Lunedì	Ritenute alla fonte: scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente: lavoro autonomo (cod. 1040), dipendente e assimilati (cod. 1001, 1002, 1012), provvigioni (cod. 1040), indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (cod. 1001), interessi e redditi di capitale vari (cod. 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), contributi, indennità e premi vari (cod. 1045, 1051, 1052), indennità di cessazione del rapporto di agenzia (cod. 1040), redditi di capitale derivanti da riscatti di polizze vita (cod. 1050), redditi di capitale diversi (cod. 1024, 1030), perdita di avviamento commerciale (cod. 1040), premi e vincite (cod. 1046, 1047, 1048), cessione titoli e valute (cod. 1032, 1058), rendite AVS (cod. 1001), pignoramenti presso terzi (cod. 1049), bonifici effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (cod. 1039). Imposta sostitutiva: • versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 1, commi da 182 a 190 L. n.° 208/2015) (cod. 1053, 1604, 1904, 1905, 1305); • versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili di azioni e titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., e su interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici (cod. 1239).
17 Lunedì	Addizionali Irpef: scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale (cod. 3802) e comunale (cod. 3848) all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2023 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, nonché per il versamento della rata dell’addizionale regionale (cod. 3802) e comunale (cod. 3848) Irpef trattenuta ai dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2023 per conguaglio di fine anno.
17 Lunedì	Addizionale Irpef: scade il termine per il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2023 (cod. tributo 3847).
17 Lunedì	Stock options: scade il termine per il versamento, a mezzo modello F24, dell’addizionale operata dal sostituto d’imposta sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 78/2010 (cod. 1001, 1601, 1901, 1920 e 1301).
17 Lunedì	INPS – gestione separata: scade il termine per il versamento del contributo INPS – gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione nell’apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95.
17 Lunedì	INPS – Contributi: versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti maturate nel mese precedente.

17 Lunedì	Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali: scade il termine per il versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo (cod. 1035, 1036).
17 Lunedì	IVA – Versamento mensile: scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'IVA sulla base della liquidazione relativa al mese di giugno 2023 (cod. 6006).
17 Lunedì	IVA – Regime ex art. 1, comma 3, DPR 100/98: scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'IVA sulla base della liquidazione relativa al mese di maggio 2023, per i contribuenti mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98 (cod. 6006).
17 Lunedì	Tobin Tax: per le Banche, gli altri intermediari finanziari ed i notai che intervengono nelle operazioni, ovvero il contribuente in assenza di tali soggetti, scade il termine per il versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi; alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente.
17 Lunedì	Imposta sostitutiva sui capital gain: per Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) (cod. 1102).
17 Lunedì	Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain: per Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente (cod. 1103).
17 Lunedì	IVA – 2022: scade il termine per l'effettuazione del versamento della 5° rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,32% mensile a titolo di interessi (cod. 1668, 6099).
17 Lunedì	REDDITI 2023 – Contribuenti <u>titolari di partita IVA</u> tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, società di persone ed enti ad esse equiparati, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi il pagamento rateale, effettuando il primo versamento entro il 30 giugno 2023: scade il termine per il versamento della 2° rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo per il 2022 e di primo acconto per il 2023 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%). Scade altresì il termine per il versamento della 2° rata dell'IVA relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%) (cod. 1668, 6099).

17 Lunedì	REDDITI 2023 – Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023: scade il termine per il versamento della 2° rata delle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalla dichiarazione REDDITI SC 2023 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%). Scade altresì il termine per il versamento della 2° rata dell'IVA relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%) (cod. 1668, 6099).
17 Lunedì	Società di capitali e soggetti assimilati, "non operativi", che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022: scadenza del termine per il versamento della 2° rata della maggiorazione IRES del 10,5% a titolo di saldo per il 2022 e primo acconto per il 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
17 Lunedì	Proprietari o titolari di altro diritto su beni immobili: scade il termine per il versamento dell'IMU non effettuato o effettuato in maniera insufficiente entro il 16 giugno 2023, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%).
20 Giovedì	Soggetti che hanno usufruito della proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli REDDITI, IRAP e IVA 2023: scade il termine per il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. "minimi", senza alcuna maggiorazione.
25 Martedì	INTRASTAT - Operatori intracomunitari con obbligo mensile e trimestrale: scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi: - delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni; - delle prestazioni di servizi rese e ricevute in ambito comunitario, effettuati, rispettivamente, nel mese precedente e nel secondo trimestre 2023.
31 Lunedì	REDDITI 2023 – Contribuenti <u>non titolari di partita IVA</u>, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023: scade il termine per il versamento della 2° rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalle dichiarazioni annuali (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%).
31 Lunedì	REDDITI 2023 – Contribuenti <u>non titolari di partita IVA</u>, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno 2023): scade il termine per il versamento, in un'unica soluzione o come 1° rata, delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalle dichiarazioni annuali, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

31 Lunedì	REDDITI 2023 – Contribuenti <u>titolari di partita IVA</u> tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, società di persone ed enti ad esse equiparati, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno 2023): scade il termine per il versamento, in un'unica soluzione o come 1° rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo per l'anno 2022 e di 1° acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Scade inoltre il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata, del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (cod. 1668, 6099).
31 Lunedì	REDDITI 2023 – <u>Soggetti IRES</u> con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno 2023): scade il termine per il versamento, in un'unica soluzione o come 1° rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2022 e di 1° acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Scade inoltre il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata, del saldo dell'IVA relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (cod. 6099).
31 Lunedì	REDDITI 2023 – <u>Soggetti IRES</u> con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro <u>180 giorni</u> dalla chiusura dell'esercizio: scade il termine per il versamento, in un'unica soluzione o come 1° rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2022 e di 1° acconto per l'anno 2023, senza maggiorazione. Scade inoltre il termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata, del saldo dell'IVA relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023 (cod. 6099).
31 Lunedì	Soggetti c.d. "non operativi" (società di comodo) ex art. 30 comma 1 legge 23/12/1994 n. 724, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno 2023): scadenza del termine per il versamento in un'unica soluzione o come prima rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (cod. 2018, 2020).
31 Lunedì	Soggetti IVA per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali: scade il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale (Modello IVA TR).
31 Lunedì	Banche, Società Poste Italiane S.p.a., Intermediari Finanziari, Imprese di Investimento, OICR, SGR, nonché ogni altro Operatore Finanziario: scade il termine per comunicare all'Anagrafe Tributaria, esclusivamente in via telematica, i dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria, riferiti al mese solare precedente.